

C. 1334 Governo

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Proposte emendative 19.124, 28.032, 29.5, 32.014, 32.015, 41.028, 41.029, 46.3, 53.5, 54.071, 59.48, 64.52, Tab 1.1, Tab 2.6 e Tab 2.7 del Governo e 4.34, 4.021, 6.15, 8.40, 8.017, 10.60, 13.22, 15.26, 18.05, 19.125, 21.86, 28.88, 28.030, 28.031, 32.016, 39.14, 40.81, 41.18, 41.027, 41.030, 42.035, 42.036, 42.037, 42.038, 44.4, 48.15, 49.0104, 49.0105, 49.0106, 53.07, 54.072, 54.073, 55.070, 68.016, 70.01, 79.223, 85.1, 87.2, 88.037 e 89.026 dei Relatori

1

2 dicembre 2018

All'articolo 4:

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera c), la lettera d-bis) del comma 57 è sostituita dalla seguente:

"d-bis) le persone fisiche nei casi in cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili".

I Relatori

Chi
Rodotzi

4.34

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis

(Deducibilità ai fini IRES e IRPEF dell'IMU

immobili strumentali al 40%)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento".

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 290,3 milioni di euro per il 2020 e 166,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55.

I RELATORI



4.021

All'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:


- a) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "*e) le persone fisiche nei casi in cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili*";
- b) al comma 5, dopo le parole "contribuenti", ovunque ricorrano, sono inserite le parole "*persone fisiche*".

Chi
Roderico

6.15

All'articolo 8, comma 2, lettera b), il terzo periodo è sostituito dal seguente: *“Per ciascun periodo d'imposta l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto, di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;”*.

I Relatori



8.40

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:


Art.8-bis

(Accise autotrasporto)

1. L'articolo 1, comma 234, secondo periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è da intendersi implicitamente abrogato dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato dalla legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225 che, introducendo il numero 4-bis alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo 2014.

2. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

I RELATORI



8.017

SA

ART. 10

Al comma 2, le parole "si applica nella misura del 150 per cento" sono sostituite dalle seguenti "si applica nella misura del 180 per cento".

All'onere pari a 37,2 milioni di euro per l'anno 2020, 81,7 milioni di euro per l'anno 2021, 79 milioni di euro per l'anno 2022 e a 69,1 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2.

I Relatori



10.60

Art. 13

Al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione introdotta dal comma 1, lettera c), numero 3), non si applica nel caso in cui l'inclusione tra le spese ammissibili del costo dei beni ivi previsti comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile."

I Relatori


Fausto Padelloni
Chi

13.22

All'articolo 15

Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Una quota del fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.

I Relatori



15.26

Dopo l'art. 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis

(rafforzamento verifiche di compatibilità costituzionale)

1. Al fine di rafforzare , sia nella fase ascendente di formazione sia quella di recepimento del diritto e delle politiche dell'unione europea, le verifiche di compatibilità con la tutela effettiva dei principi e diritti fondamentali previsti dalla costituzione , anche allo scopo di prevenire il relativo contenzioso è autorizzata la spesa di 1.5 milioni annui a decorrere dall' anno 2019. Le somme di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 234 del 2012.

Relatori


18.05

9

All'articolo 19, dopo il comma 23, sono aggiunti i seguenti:

23-bis. Al fine di assicurare le attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati in base alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge è autorizzata la spesa di euro 250.000 a decorrere dall'anno 2019

23-ter. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico sono definiti criteri, modalità e obiettivi dell'attività di cui al comma 23-bis, che potrà essere svolta anche attraverso il ricorso ad esperti e società specializzate.

23-quater. All'articolo 2, comma 1, della legge n. 808/1985, dopo le parole: "degli affari esteri," inserire le parole: "dell'economia e delle finanze."

Conseguentemente, al comma 2, dell'articolo 90 sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 249,75 milioni di euro per il 2019 e di 399,75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

19.124

IL GOVERNO

Relazione Tecnica

La norma in esame dispone la destinazione di una somma di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2019 per attivare un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati attraverso la sopra citata legge 24 dicembre 1985, n. 808

Tale esigenza si rende necessaria per consentire di introdurre nel settore di cui trattasi una tipologia di controllo più pregnante rispetto a quella finora effettuata, che si configura di natura meramente documentale.

Con il comma 23-quater si prevede che il comitato abbia tra i suoi componenti anche un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90 comma 2 della presente legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 della legge n. 41 del 28.2.1998, n. 196 ha avuto esito:

POSITIVO

13.0 NOV. 2018

IL DIRETTORE

Il Registro delle Imprese della Città




10

Art. 19

Il comma 21 è sostituito dal seguente:

“21. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per quello successivo, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0” e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0” e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o manager qualificati iscritti in un elenco predisposto con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sono stabiliti i requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco delle società di consulenza e dei manager, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l’erogazione dei contributi e l’eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d’impresa.”.

I Relatori



Giuseppe Roberti
Chi

19.125

Art. 21

Apportare le seguenti modifiche:


a) al comma 4, sono aggiunti infine i seguenti periodi:

"A decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a euro 120 milioni per l'anno 2019, a euro 160 milioni per l'anno 2020 e a euro 160 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede quanto a euro 120 milioni per l'anno 2019 e a euro 160 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento del centri per l'impiego, quanto a euro 160 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4.bis. All'articolo 3-bis del decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole "le regioni destinano" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni possono destinare".

I Relatori



Roberto Fusco
Ch

21.86

All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

7-bis. Al fine di assicurare all'Avvocatura dello Stato l'espletamento dei compiti ad essa assegnati dalla legge, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di dieci unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. A tal fine è autorizzata la spesa pari a euro 1.372.257 per l'anno 2019, di euro 2.024.008 per l'anno 2020, di euro 2.222.196 per l'anno 2021, di euro 2.358.775 per l'anno 2022, di euro 2.378.227 per l'anno 2023, di euro 2.636.381 per l'anno 2024, di euro 2.654.527 per l'anno 2025, di euro 2.720.036 per l'anno 2026, di euro 3.203.217 per l'anno 2027 e di euro 3.228.143 annui a decorrere dall'anno 2028.

7-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 7 bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55.

b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

9-bis. Al fine di agevolare la definizione dei processi giuscontabili pendenti, ivi inclusi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di Referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tal fine, è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5,6 milioni di euro a decorrere dal 2021. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500 mila di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

9-ter. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55

28.88

1 Relatori
Chi
d. d. d.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis
(ARERA)

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, per il triennio 2019-2021, in coerenza con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, assume a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame-colloquio, il personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'Autorità alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;

c) abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. La pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità è conseguentemente rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al comma precedente e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'articolo 2 comma 30 della legge 14 novembre 1995 n. 481 così come modificato dall'articolo 1, comma 18, della legge 23 agosto 2004 n. 239 è ridotto dall'attuale sessanta unità a venti unità.

I Relatori

Relatori

28.030

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Articolo 28-bis

(Disposizioni in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi)

1. Al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 2.700.000 euro a decorrere dal 2019.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019 - 2.700.000

2020 - 2.700.000

2021 - 2.700.000

28.031

15

Relatori
Di
Adorni

dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis

(Assunzioni di personale da parte dell'Accademia della Crusca)

1. Al fine di sostenere la lingua italiana, nel suo valore storico di fondamento dell'identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all'estero, la dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1 marzo 2002 è incrementata di 3 unità di personale non dirigenziale. L'Accademia della Crusca è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, nell'anno 2019, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami un contingente di personale di 2 unità, appartenenti all'Area C, posizione economica C1, e di 1 unità appartenente all'Area B, posizione economica B1. Il reclutamento del personale appartenente all'Area C può avvenire anche mediante procedura riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi i requisiti e i limiti ivi previsti.

2. La gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca è affidata ad un Segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di selezione pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'incarico di Segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento economico del Segretario amministrazione non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 236.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2019 - 236.000

2020 - 236.000

2021 - 236.000

IL GOVERNO



16

28.0327.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione prevede un incremento della dotazione organica dell'Accademia della Crusca di complessive 3 unità di livello non dirigenziale.

Il reclutamento di detto personale verrà effettuato dall'Accademia della Crusca, nell'anno 2019, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Inoltre, viene consentito all'Accademia della Crusca di procedere:

a) al reclutamento del personale non dirigenziale, anche avvalendosi della procedura riservata prevista dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi i requisiti ed i limiti ivi previsti.

b) al conferimento dell'incarico di Segretario amministrativo a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale, selezionata tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica e assunta mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Con specifico riguardo all'incarico di Segretario amministrativo viene stabilito che:

- l'incarico ha una durata non inferiore ai tre anni e non superiore a cinque e può essere rinnovato per una sola volta;

- l'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia;

- il trattamento economico del Segretario amministrazione non può essere superiore a quello medio previsto per i dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Dal punto di vista finanziario, gli oneri derivanti dalla nuove assunzioni sono determinati in euro 235.037 a decorrere dall'anno 2019, come illustrato nella seguente tabella:

Personale	POSIZIONE ECONOMICA	COSTO ANNUALE
Segretario	Limite max. Dir. II Fascia	117.609
C	C 1	40.809
C	C 1	40.809
B	B 1	35.810
	Totale	235.037

Alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

30 NOV. 2018

F. FREGIATO
Il Ragioniere Generale dello Stato



17

28.0321.

**EMENDAMENTO
ART. 29**

Sostituire la tabella di cui al comma 3 con la seguente:

Tabella I
(articolo 29, comma 3)
«TABELLA B»

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	0
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	440
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado	9.621
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	10.751

IL GOVERNO



18

29.51.

RELAZIONE TECNICA

Con l'emendamento proposto si intende apportare modificazioni alla **Tabella 1** prevista dall'articolo 29, comma 3, del testo del DDL allo scopo di diversamente modulare la ripartizione del complessivo contingente di 600 unità tra le categorie dei Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti con funzioni di legittimità (lett. E. della Tabella) e quella dei Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito (lett. L. della Tabella). Si prevede, inoltre, l'incremento del numero dei Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità (lett. D. della Tabella), riducendo corrispondentemente il numero dei magistrati di cui alla lettera E.

L'attuale ripartizione per funzioni della dotazione organica della magistratura ordinaria prevista dalla Tabella 1 dell'articolo 29, comma 3, viene così rimodulata nelle lettere D) E) e F):

Funzioni	Dotazione Tab.1 (come prevista dall'art. 29, comma 3 del DDL Bilancio)	Rimodulazione proposta con emendamento	variazione
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	60	65	+5
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	455	440	-15
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado	9.611	9.621	+10
			0

Il trattamento economico del personale della magistratura ordinaria è calcolato sulla base di scatti di anzianità biennali e di valutazioni di professionalità quadriennali e pertanto non connesso alle funzioni svolte, ad esclusione delle funzioni apicali nazionali (Primo presidente della Corte di Cassazione, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, Procuratore aggiunto presso la Corte di Cassazione e Presidente del tribunale delle acque pubbliche) non interessate dalla modifica emendativa.

Per quanto premesso, le modifiche apportate dall'emendamento non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri carico del bilancio dello Stato.


La verifica dell'effettiva relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 43 del 28.2.1997, è stata effettuata da



XI 10/11/10

13:0 NOV. 2010

Il Procuratore Generale dello Stato



29.51.

18



EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

"ART. 32-bis

(Contributo straordinario al Consiglio Nazionale delle Ricerche)

1. Al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è riconosciuto un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 30.000.000

2020: - 30.000.000

2021: - 30.000.000

IL GOVERNO



RELAZIONE TECNICA

L'emendamento attribuisce un contributo straordinario di 30 milioni di euro annui dal 2019 al 2028 in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il perseguimento efficace delle proprie attività istituzionali di ricerca alla cui copertura si provvedere mediante corrispondente riduzione della Tabella B, accantonamento MIUR.

32.014

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi per gli elenchi dell'art. 1, comma 2, della legge 1 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:


POSITIVO

POSITIVO

IL RESPONSABILE

Il Responsabile Generale dello Stato

13.0 NOV. 2018



20

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

"ART. 32-bis


(Contributo straordinario all'European Brain Research Institute)

1. Alla fondazione European Brain Research Institute è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Il fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552 euro per l'anno 2020,

Conseguentemente:

a) all'articolo 58, comma 2, le parole «di 228.146 euro per l'anno 2019, di 813.448 euro per l'anno 2020, di 27.120.448 euro per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «di 26.120.448 euro per l'anno 2021»

IL GOVERNO



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'*European Brain Research Institute* (EBRI) è stato costituito nel 2002 per rispondere alla necessità di avere in Italia un centro dove condurre ricerche di natura fondamentale sul cervello con l'obiettivo di individuare nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative e per altri gravi disturbi del sistema nervoso.

L'Istituto si propone i seguenti obiettivi :

- approfondire le conoscenze scientifiche sulle patologie neurologiche al fine di trovare terapie efficaci contro le Malattie d'Alzheimer e di Parkinson, e altri gravi disturbi della mente, nonché incentivare lo sviluppo di nuove tecniche applicate alle neuroscienze;
- promuovere il rientro in Italia di ricercatori che lavorano all'estero, nonché l'ingresso nel nostro paese di qualificati ricercatori non italiani, nonché contribuire alla formazione post-universitaria promuovendo corsi di specializzazione accademica di altissimo livello.

32.015 %

21



Affinché l'Istituto EBRI possa continuare a perseguire efficacemente le suddette finalità, con la disposizione di cui al comma 1 viene stanziato un finanziamento straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019,2020,2021.

RELAZIONE TECNICA

La norma comporta la maggiore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anno 2019, 2020 e 2021.

Alla copertura si provvede, per 228.146 euro nel 2019, 813.448 euro nel 2020 e 1.000.000 euro nel 2021, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 58, comma 2, della presente legge, all'uopo modificando detta disposizione, nel senso di ridurre la quota dei risparmi in questione che si prevedeva di iscrivere in un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la restante parte dell'onere è assicurata, per 771.54 euro nel 2019 e 186.552 euro nel 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per sopravvenute maggiori esigenze per l'acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del predetto Ministero.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

30 NOV. 2018

Il Direttore Generale dello Stato



32.015 %



Dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

“Art. 32-bis
(Scuola normale superiore meridionale)

1. Al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, la Scuola normale superiore di Pisa istituisce, in via sperimentale, negli spazi messi a disposizione dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019-2020 sino al 2021-2022. La sede assume la denominazione di Scuola normale superiore meridionale.
2. La Scuola normale superiore meridionale organizza corsi:
 - a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;
 - b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata;
 - c) ordinari e di master;
 - d) corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università.
3. L'offerta formativa di cui al comma 2 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, composto dal direttore della Scuola normale superiore di Pisa e dal rettore della Università degli studi di Napoli Federico II, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.
4. Per le attività della Scuola normale superiore meridionale, è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro nel 2019, di 21,210 milioni di euro nel 2020, di 18,944 milioni di euro nel 2021, di 17,825 milioni di euro nell'anno 2022, di 14,631 milioni di euro nell'anno 2023, di 9,386 milioni di euro nell'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro nell'anno 2025.
5. Allo scadere del triennio di operatività, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola normale superiore meridionale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dalla Scuola normale superiore di Pisa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019 - 8.209.000

2020 - 21.210.000

2021 - 18.944.000

I Relatori

Rogato
Ali


32.016

AC 1334

All'articolo 39, comma 1, le parole "di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021."

Conseguentemente è ridotto di 100 milioni di euro per il 2019, di 50 milioni di euro per il ciascuno degli anni 2020 e 2021 lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 15.

I Relatori

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, positioned to the right of the text 'I Relatori'.

39.14

24

AC 1334

All'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

- 1) le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite con "Per gli anni 2020 e 2021";
- 2) le parole "per l'anno 2018" sono sostituite con "per l'anno 2019";
- 3) le parole "31 gennaio 2019" sono sostituite con "31 marzo 2019".

Relatori -




40.81

ART. 41

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente "4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38 e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei a operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute del 28 marzo 2013 e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e rispondono a tutti i seguenti requisiti, certificati dalla Regione di appartenenza:

- a) Il possesso di una esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, residenziali-hospice e UCP domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative con il Servizio Sanitario Nazionale;
- b) un congruo numero di ore professionali esercitate e di casistica assistita corrispondente ad almeno il 50% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato;
- c) l'acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita attraverso l'Educazione continua in medicina, ovvero master universitari in cure palliative, ovvero corsi organizzati dalle Regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014.

L'istanza per la certificazione dei requisiti di cui al comma precedente deve essere presentata alla Regione di appartenenza entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I Relatori

Fulvio Pradotto
di

41.18

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Articolo 41-bis

(disposizioni in materia sanitaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il trattamento economico di cui all'art. 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio delle Amministrazioni competenti secondo quanto previsto dall'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.
2. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro; b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro; c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.
3. Al decreto legislativo n. 502/1992, dopo l'articolo 15-quattordicesimo, è inserito il seguente:

“Articolo 15-quindecies

(incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo al personale medico)

“1. Per effettive esigenze correlate alla garanzia dell'erogazione delle prestazioni di assistenza diretta ai pazienti comprese nei livelli essenziali di assistenza, cui non sono in grado di far fronte con medici dipendenti, le aziende possono, in via eccezionale, conferire incarichi

27 41.027 /

individuali, con contratto di lavoro autonomo, a personale medico, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie, a condizione che l'azienda abbia:

- a) accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
- b) accertato l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- c) accertato, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b), il rifiuto del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie all'assunzione;
- d) indetto, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire; l'indizione delle procedure per assunzioni a tempo determinato non è obbligatoria qualora sia presumibile che il loro tempo di espletamento superi la durata della situazione che ha determinato l'attivazione delle procedure di conferimento dell'incarico.

2. Il personale cui viene conferito l'incarico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica e deve essere selezionato attraverso procedure comparative. Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potrà essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si potrà procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato. Le Regioni potranno anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione. Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, Radioterapia e Neuroradiologia. In luogo della specializzazione in Neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in Radiologia diagnostica, Radiodiagnostica, Radiologia e Radiologia medica.

3. Il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre per lo svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato, ovvero, nell'ipotesi di cui al secondo periodo del precedente comma 2, di conferire l'incarico a medici in possesso del diploma nella specializzazione prevista.

4. Il contratto può essere rinnovato per una sola volta previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Restano salve, per quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute nell'articolo 7, comma 5-bis e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.e i."

6. Gli incarichi di lavoro autonomo di cui al comma 1, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dal presente articolo, possono essere conferiti anche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, assicurando comunque la precedenza ai candidati che non si trovino in tale condizione."

4. I medici in formazione specialistica che sono iscritti all'ultimo anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario

28

41.024

✓

nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

5. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 4, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

6. All'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea la parola: "alternativamente" è sostituita dalle seguenti: "anche congiuntamente";
- b) dopo il punto 2) è inserito il seguente: "3) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005."

Il Relatori



41.027 /

AC 1334

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis

(Fondi medicinali innovativi e oncologici innovativi)

1. I fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi, di cui all'articolo 1, commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, vincolati alle predette finalità. Resta ferma in capo al Ministero della salute la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziare, secondo quanto previsto dal DM 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2018. n. 81.

IL GOVERNO



Relazione tecnica

Con il comma 400 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui. Tale Fondo è finanziato rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Con il successivo comma 401, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393, in base al quale, a decorrere dall'anno 2017, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari a 1.000 milioni di euro, è destinata, tra le altre, alla finalità di cui ai commi 400 e 401.

In relazione a quanto sopra, la proposta normativa prevede, di trasferire il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, di cui al comma 400 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui al comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dallo stato di previsione del Ministero della salute a quello del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, in ragione della natura delle risorse che presentano caratteristiche medesime a quelle destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Ciò in quanto si tratta di veri e propri trasferimenti alle regioni a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei predetti medicinali.

Conseguentemente alla norma in esame, dall'anno 2019 viene soppresso dallo stato di previsione della spesa del Ministero della salute il capitolo 3010 e trasferite le relative risorse finanziarie,



30

41.0287.

pari a 1 miliardo di euro, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, vincolate alle medesime finalità.

Tale trasferimento, trattandosi di mera operazione contabile, non modifica le modalità operative di erogazione delle risorse stanziare, che rimangono in capo al Ministero della salute secondo quanto previsto dal DM 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2018, n. 81.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2007, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

30 NOV. 2018

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



31

41.028/.

Emendamento

Articolo 41

Dopo l'art. 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis

(Disposizioni in materia di sconto per le farmacie)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 40, all'ultimo periodo, dopo le parole: "dell'IVA" sono aggiunte le seguenti: "non inferiore a euro 150.000 e";
 - b) alla fine del comma 40 è inserito il seguente periodo: "Le percentuali di sconto di cui al presente comma nonché al primo periodo del comma 2, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale inferiore ai centocinquantamila euro.";
 - c) dopo il comma 40 è aggiunto il seguente: "40-bis. Fatte salve le determinazioni che le Regioni e le Province Autonome hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019, al fine del calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono, le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405"; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

IL GOVERNO

41.0287. 

Relazione illustrativa

La norma in esame si rende necessaria per due ordini di motivi; da una parte, interviene valutando le specifiche peculiarità delle piccole farmacie, siano esse urbane o rurali, non sussidiate o sussidiate, a basso fatturato, a sostegno delle medesime, nel senso che va ad escluderle dall'ambito di applicazione delle percentuali di sconto operate dal SSN verso le farmacie convenzionate; dall'altra parte, garantendo sull'intero territorio nazionale l'uniforme attuazione dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, tra le altre disposizioni, prevede agevolazioni per le farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale, al netto dell'IVA, non superiore a euro 450.000, nonché per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale, al netto dell'IVA, non superiore a euro 300.000, mediante specifica indicazione delle voci che compongono il predetto fatturato.

Segnatamente, la proposta si articola, anzitutto, in una modifica del vigente comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel senso di distinguere nell'ultimo periodo la disciplina sugli sconti per le farmacie con fatturato da € 150.000 fino a € 300.000; inoltre, la proposta integra il vigente art. 1, comma 40, con una prescrizione normativa volta ad escludere, come già accennato, dall'ambito di applicazione delle percentuali di sconto, operate dal SSN verso le farmacie convenzionate, le farmacie che non superano il fatturato annuo di 150.000,00 €; da ultimo, la proposta inserisce un comma 40-bis, al medesimo articolo 1, per elencare le voci relative alla composizione del fatturato.

Quanto alle disposizioni di cui alle lett. a) e b), l'intervento normativo muove dalla consapevolezza che le farmacie con fatturato SSN sotto i 150.000,00 € sono per lo più farmacie quasi sempre site in piccolissimi comuni fino a 1000 abitanti e, pertanto, in quanto tali, potenzialmente rappresentano l'unico presidio del servizio sanitario nazionale; infatti, esse si trovano in talune realtà in via di spopolamento e lontane dai principali capoluoghi di provincia. I titolari si trovano a prestare il loro servizio spesso in condizioni disagiate, garantendo il servizio anche di notte, in assenza di alternative vicine. Pertanto, la norma interviene per sostenere l'attività di dette farmacie, tenuto conto che l'agevolazione proposta va valutata ed apprezzata come misura a sostegno di detti presidi che, a causa della diminuzione costante della spesa farmaceutica convenzionata, potrebbero essere a rischio chiusura.

Quanto alla modifica introdotta con la lett. c), va detto che negli anni l'applicazione del dettato normativo in esame, con specifico riguardo alla corretta composizione del "fatturato annuo in regime di SSN al netto dell'IVA" è stata oggetto di una serie di note e circolari esplicative da parte del Ministero della Salute oltre che da parte del Mef, al fine di addivenire ad un'interpretazione univoca della disposizione normativa.

E' di tutta evidenza che la tematica in esame riveste significativo interesse di carattere finanziario, per le ricadute e l'impatto sui bilanci dei Servizi sanitari regionali.

Ciò premesso, la proposta in esame è volta ad elencare le voci che concorrono alla formazione del fatturato SSN delle farmacie ai fini dell'applicazione del quarto, quinto e del nuovo sesto periodo del comma 40 e conseguentemente ad elencare le voci che non concorrono alla stessa formazione.



Relazione tecnica

La proposta normativa in esame interviene per escludere, dall'ambito di applicazione delle percentuali di sconto operate dal SSN verso le farmacie convenzionate, le farmacie a fatturato annuo SSN inferiore a 150.000,00 €, nonché per elencare, con il livello di dettaglio adeguato a garantire la compiuta attuazione dell'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le voci che compongono il fatturato delle farmacie, al fine di garantire uniformità sul territorio nazionale circa il parametro di riferimento rispetto al quale calcolare la quota dello sconto da operare, nel rispetto della normativa vigente.

Quanto alla disposizione, di cui al comma 1, lett b), finalizzata all'esclusione delle farmacie con fatturato annuo SSN inferiore a 150.000,00 dall'ambito di applicazione delle percentuali di sconto operate dal SSN, la stessa determina un onere per il SSN, che da fonti Federfarma è stimato pari a € 4.000.000, si osserva quanto segue.

Le farmacie coinvolte dal provvedimento di esclusione dall'obbligo di sconto sono per lo più farmacie a bassissimo fatturato site in piccolissimi comuni fino a 1000 abitanti e rappresentano l'unico presidio del SSN, in territori in via di desertificazione e lontanissimi dai principali capoluoghi di provincia. I loro titolari sono farmacisti che devono pertanto esercitare la professione in condizioni disagiate, garantendo tutte le notti il servizio, non potendo alternarsi con altre farmacie, in quanto molto distanti.

Dalle citate fonti Federfarma si tratta di circa 1.566 farmacie sul territorio nazionale, che nel totale fatturano circa € 160.000.000 e in percentuale lo sconto per il SSN è stimato pari a € 4.000.000 annui.

Alla copertura del predetto onere, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Quanto all'impatto per il SSN della proposta di cui alla lett.c), si osserva che, una volta entrata a regime, l'attuazione della medesima garantisce stabilità finanziaria per il SSN.

Infatti, l'intervento legislativo è volto ad unificare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le difformi posizioni assunte sull'argomento dalle diverse Regioni in materia di composizione del fatturato delle farmacie, e potrebbe comportare risparmi per il SSN, prudenzialmente non quantificati, in quanto impedirà, in futuro, alle farmacie di adottare comportamenti non conformi con la nuova normativa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

30 NOV. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato

91.0291

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del SSN)

1. Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Agenzia italiana del farmaco e l'azienda farmaceutica titolare dell'AIC, entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono dettati i criteri e le modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal SSN.
2. Dal 1° gennaio 2019, l'Aifa può riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengono *medio tempore* variazioni del mercato, tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale (PFN).».

I Relatori



Handwritten signature of Riccardo Proh, with the initials 'Ri' written below it.

41.030

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis

(Ospedale Mater Olbia)

1. All'articolo 16, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, e successive modificazioni, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri dell'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, nel periodo 2019-2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20%, fatti salvi i benefici relativi alla deroga di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità attiva ed all'abbattimento dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione alla effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente, effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I Relatori



Raphael Boshvili

42.035

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis

(Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)-)

1. Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2019.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro, a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 55 della presente legge.»

I Relatori

Francesco Forte
Di

42.036

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

“Art. 42-bis

(Disposizioni in materia di politica farmaceutica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto della compatibilità finanziaria del servizio sanitario nazionale (SSN), si osservano le disposizioni di cui ai commi successivi.
2. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, secondo modalità definite con il decreto 20 dicembre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute nonché con il decreto 23 maggio 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute.
3. L'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) al lordo di IVA per l'anno 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC. Il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisiti diretti. Sono esclusi dal calcolo del fatturato i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07). E' fatto obbligo, in esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, d'indicare nella fatturazione elettronica il costo del medicinale e quello del servizio, con evidenziazione separata.
4. Il fatturato annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC si calcola, per la rilevazione di cui al comma 3, al netto delle seguenti voci:
 - a) somme versate nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisiti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;
 - b) somme restituite nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
 - c) fatturato derivante da farmaci orfani, inclusi nel registro comunitario dei farmaci orfani per uso umano, relativamente all'anno di riferimento.
5. In caso di sfondamento di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ogni relativa quota di sfondamento per i farmaci innovativi e innovativi oncologici di competenza di ciascuna azienda farmaceutica concorre alla definizione del fatturato di cui al comma 3, purché tali farmaci non siano orfani ai sensi del comma 6 del presente articolo.

38

42.037 %

6. Al ripiano della quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti imputabile ai farmaci orfani, inclusi nel registro comunitario dei farmaci orfani per uso umano, non concorrono le aziende titolari di una o più delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio.

7. Il 50 per cento dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, risultante a consuntivo dal monitoraggio definitivo approvato dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, dev'essere ripianato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica in proporzione alla sua quota di mercato come sopra determinata. Il restante 50 per cento del disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi disavanzi. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alla quota di riparto del Fondo sanitario nazionale secondo il criterio pro capite e la comunica sia all'azienda sia alla regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti, entro trenta giorni dalla comunicazione, a favore delle regioni e delle province autonome. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA il mancato versamento.

8. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 7, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti, sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

9. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2015 e 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'art. 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrate delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e per la farmaceutica convenzionata è parametrato al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determina dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.

10. Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 e successive modificazioni. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021 rileva il fatturato di cui al comma 2 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), riscontrati mensilmente e validati telematicamente dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.

I Relatori



Pierluigi Catone
di

42.037 /

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente

«Art. 42-bis

(Presidenza italiana del G20, partecipazione dell'Italia a EXPO 2020 Dubai ed enti internazionalistici)

1. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del consiglio dei Ministri la "Delegazione per la presidenza italiana del G20", per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, è istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.

2. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate la composizione e l'organizzazione del Commissariato generale di sezione dell'Italia, prevedendo un contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel limite massimo di 10 unità, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, è prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente: "Art. 23-bis - Enti internazionalistici.

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi ad enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. I bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività di cui al primo periodo.

2. I contributi sono attribuiti a progetti di ricerca, proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del settantacinque per cento. I risultati dei progetti di ricerca e l'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati su apposita sezione del sito istituzionale del Ministero.


3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948 è abrogata.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948."».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55, comma 1 è ridotto nella misura di 3 milioni di euro nell'anno 2019, di 17,5 milioni di euro nell'anno 2020, di 28,5 milioni di euro nel 2021 e di 1 milione di euro nel 2022.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti modificazioni:
2019: - 10.000.000*

I Relatori



42.038 /

Art. 44

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: "Documento di economia e finanza", sono inserite le seguenti: "su indicazione del Ministro per il Sud" e le parole: "individuato nel medesimo decreto", sono sostituite dalle seguenti: "individuato nel Documento di economia e finanza, su indicazione del Ministro per il Sud";
- b) al comma 3, il capoverso 2-quater è soppresso.

I Relatori



Raffaele Thaler
Di

44.4

Emendamento all'articolo 46

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 rimangono fermi i contenuti inderogabili di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e successive modificazioni, nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei Piani di risanamento e loro integrazioni.

IL GOVERNO


Relazione tecnica


Il comma 1-bis trova fondamento nella necessità di richiamare espressamente la validità dei contenuti stabiliti nell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e trasfusi nei Piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche approvati. Ciò al fine di consolidare e/o completare le misure e le linee d'azione previste dalle medesime fondazioni nei rispettivi piani, finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio sotto il profilo economico-gestionale e del tendenziale riequilibrio della loro struttura finanziaria e patrimoniale.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica di tipo tecnico, effettuata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha avuto esito


 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13⁰ NOV. 2018


46.3



All'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:

a) 1) Al comma 2, terzo periodo:1) dopo le parole "Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali" sono aggiunte le seguenti ", delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e associazioni benemerite"

2) sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti 280 milioni

b) Al comma 4, lettera b), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: gli incarichi di vertice, con le seguenti: gli incarichi degli organi di vertice

I Relatori

Ali
Rodoni

48.15

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:


Articolo 49 -bis
(Catasto frutticolo nazionale)

1. Al fine di contribuire alla competitività e sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e produzioni frutticole, nonché favorire il corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovrapproduzione e volatilità dei prezzi, è stanziata una somma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar.

2. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 1, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottarsi previa intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dal presente articolo ~~per l'anno 2019 e 2020~~, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55.

I Relatori



49.0104

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Articolo 49 –bis

(Norme per rafforzare il sistema dei controlli per la tutela della qualità e la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari)

1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e fino a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2. All'articolo 1, comma 213-bis, ultimo capoverso, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dopo le parole: "agenzie fiscali" sono aggiunte le seguenti: "dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari".
3. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 231 sono aggiunti i seguenti commi: "4. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione del bilancio dello Stato.
4. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio statale sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, per essere destinate alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15% della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo i criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari ad euro 1,3 milioni per l'anno 2019 e 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55.

49.0105

I RELATORI


Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

**"Art. 49-bis
(Sostegno all'apicoltura nazionale)**

1. Per la realizzazione di progetti del settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
2. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti modifiche:

2019: - 1 milione

2020: - 1 milione

I Relatori



49.0106

47

1. All'articolo 53, comma 1, le parole *<<di 4,85 milioni di euro per l'anno 2019, di 18,16 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,56 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni>>* sono sostituite dalle seguenti: *<<di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,>>*.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui all'articolo 55, comma 1.

IL GOVERNO



53.5%

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento si rende necessario al fine di una corretta quantificazione degli oneri relativi all'incremento di 400 posti dell'organico del personale docente nei licei musicali a seguito della imputazione ad anno finanziario delle risorse per la card del docente e degli oneri relativi alla ricostruzione di carriera.

La Relazione tecnica all'articolo 53 del disegno di legge A.C. 1334, infatti, indicava un onere pari a:

TAB. D	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SNF	4,85	18,16	23,56	19,96	19,96	19,96	19,96	20,49	21,56	21,56

La corretta imputazione dell'onere risulta pari a

TAB. D	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SNF	4,99	21,76	19,96	19,96	19,96	19,96	19,96	20,49	21,56	21,56

Pertanto l'emendamento comporta i seguenti oneri:

TAB. D	2019	2020	2021
SNF	0,14	3,6	- 3,6

53.51.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



11 NOV 2019

48

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis

Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile

1. Per la creazione e l'avvio della fondazione di ricerca innovativa nell'ambito dell'energia solare e dell'economia circolare denominata Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, con sede a Taranto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sull'istituto di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole "di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti: "di 247 milioni di euro per l'anno 2019, di 397 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

I Relatori



Handwritten signature of Francesco Provenzano, followed by the initials 'Di'.

53.07

Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:

“54-bis

(Interventi a valere sul Fondo Kyoto)

1. All'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole “usi finali dell'energia,” sono inserite le seguenti “e di efficientamento e risparmio idrico,”;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:

a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel Piano di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.”;

c) ai commi 2 e 3, sostituire le parole “al comma 1” con le parole “ai commi 1 e 1-bis”, e al comma 5, dopo le parole “di cui ai commi 1” sono aggiunte le parole “, 1-bis”.

d) conseguentemente, alla rubrica dopo la parola “scolastici” sono inserite le seguenti: “, sanitari, sportivi”.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalità di concessione dei prestiti agevolati.

3. All'articolo 57 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “che operano” sono sostituite dalle parole “e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attività”;


b) al comma 2 sono soppresse le parole da “Per accedere” a “ultimi 12 mesi.”;

c) al comma 6, dopo le parole “Ai progetti di investimento presentati” sono inserite le parole “dai soggetti pubblici,”;

d) conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: “Misure per lo sviluppo della green economy”.

IL GOVERNO

54.071 %




RELAZIONE TECNICA

La misura non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In particolare, ai commi 1 e 3, la novella si limita ad estendere le tipologie di interventi e la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo Kyoto, ferma restando la dotazione finanziaria del Fondo stesso (complessivamente pari a circa 635 milioni di euro). Peraltro, la realizzazione di interventi di efficienza determina una riduzione degli oneri per consumi energetici a carico dei soggetti pubblici.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

13.0 NOV. 2018

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

56.071 %



Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis (*Funzionamento del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori*)

1. A decorrere dall'anno 2019 un importo massimo pari a 200.000 euro delle risorse di cui all'art. 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinati al funzionamento del "Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori", di cui agli articoli 9 e 35 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per far fronte al rimborso delle spese di missione sostenute esclusivamente dai componenti designati a rappresentare le Pubbliche Amministrazioni per la partecipazione alle sedute plenarie e delle sezioni e per la stipula di accordi e convenzioni con Università ed Organismi specializzati pubblici e privati per la effettuazione di ricerche, studi e attività divulgative nelle materie di competenza.

I Relatori

Federico Roberti
Chi

54.072

INAMMISSIBILE


Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis (Disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL normativo 2016 – 2018 del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato, di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: «400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

I Relatori



Fulvio Pratesi
di

54.073

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55- bis

(Integrazione del Fondo, di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, a decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 15 milioni di euro.
2. A decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui all'articolo 55.»

I Relatori


55.070

All'articolo 59, dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

9-ter. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) al comma 5, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

IL GOVERNO



Relazione illustrativa

Le disposizioni riguardano la possibilità di utilizzare nel 2019 le risorse concernenti la celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone di cui alla legge 29 dicembre 2017, n. 226. Insieme, le nuove disposizioni autorizzano il completamento delle attività in capo al Comitato promotore fino al 31 dicembre 2019.

In particolare, l'articolo 1 della legge n. 226 del 2017 dichiara l'anno 2017 "anno ovidiano" e mira a promuovere e valorizzare l'opera del poeta in ambito nazionale e internazionale. Allo scopo, nel riconoscere meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017 e 2018, il successivo articolo 2 a tal fine individua puntualmente una serie di interventi.

L'articolo 3 della legge n. 226 disciplina la composizione del Comitato promotore, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2018, data entro la quale deve trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.

Il Comitato promotore, inoltre, istituisce il Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e della letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative sulla base dei quali il Comitato promotore redige il programma delle attività. Inoltre, è previsto che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia istituito il Comitato di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di età inferiore a venticinque anni, denominato «Comitato dei cinquanta ovidiani», i cui componenti sono selezionati con un apposito bando. Il Comitato formula proposte al Comitato promotore ed elegge al proprio interno tre rappresentanti che partecipano ai lavori del Comitato promotore senza diritto di voto. Il Comitato promotore può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e l'opera di Ovidio.



Per lo svolgimento delle iniziative celebrative, l'articolo 4 della legge n. 226 riconosce al Comitato promotore un contributo straordinario di 350.000 euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per complessivi 700.000 euro, assegnati nelle disponibilità del Ministero dei beni e delle attività culturali.

In ragione dei tempi e degli adempimenti previsti per la completa attuazione della legge, a oggi, le suddette somme non risultano essere state impegnate. L'utilizzo dei predetti stanziamenti risulta funzionale al rilievo delle celebrazioni e allo sviluppo culturale e territoriale delle aree interessate. Si rende quindi necessario prevedere un differimento dei termini indicati dalla legge istitutiva al fine di poter assicurare l'utilizzo delle predette somme nel 2019.

Le disposizioni in questione stabiliscono quindi che le somme del contributo straordinario iscritte in bilancio possono essere utilizzate nel 2019; a tal fine, fissano alla data del 31 dicembre 2019 il termine di conclusione delle attività del Comitato promotore.


Relazione tecnica

Il nuovo comma 9-bis dell'articolo 59 del disegno di legge stabilisce che le somme iscritte in bilancio relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, non impegnate nel 2018, possono essere utilizzate nell'esercizio 2019. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A decorrere dal 2016, la citata autorizzazione è iscritta per 30 milioni di euro annui nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Tale autorizzazione di spesa risulta capiente ai fini delle nuove disposizioni in commento.

Il nuovo comma 9-ter novella i commi 3 e 5 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, nella parte in cui sono fissati i termini per la conclusione delle attività del Comitato promotore per le celebrazioni ovidiane per allinearli al 31 dicembre 2019, in conseguenza di quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 9-bis. In particolare, le modifiche riguardano il termine di durata in carica del Comitato medesimo e di trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, della relazione conclusiva sulle iniziative realizzate, unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti (comma 3), nonché il termine per la pubblicazione di tali documenti a garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità (comma 5).

La verifica dell'opportunità della relazione tecnica è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 24 dicembre 2007, n. 195 (in vigore).

 POSITIVO
30 NOV. 2018

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO




57

59.48/.

Disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Emendamento

Articolo 64

1. All'articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I piani di sicurezza di cui al comma 1, limitatamente alla parte relativa alla manutenzione delle scuole, una volta predisposti, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del necessario coordinamento con la programmazione triennale nazionale e con i diversi piani e finanziamenti in materia di edilizia scolastica.";

b) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: *"ed è assicurato l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica da parte delle province beneficiarie"*.

IL GOVERNO



Relazione illustrativa

La proposta emendativa intende garantire un coordinamento tra il finanziamento previsto dall'art. 64 in favore delle province, che contempla anche la possibilità di finanziare piani di sicurezza relativi alla manutenzione delle scuole, e le misure di edilizia scolastica finanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, con la programmazione triennale nazionale.

Pertanto, al fine di evitare possibili sovrapposizioni nei finanziamenti si ritiene opportuno che i piani, una volta predisposti, siano comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La proposta emendativa prevede, inoltre, che le province, beneficiarie del finanziamento, siano tenute ad aggiornare l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Relazione tecnica

La proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

64.52

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del decreto legislativo n. 118 del 30 dicembre 2019, n. 196 ha accertato:




X POSITIVO

13 0 NOV. 2018

IL RESPONSABILE

Il Responsabile Generale dello Stato





Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-bis

(Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)

1. Il Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito in legge, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui all'articolo 55.»

Relatori



68.016

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis

(Rivalutazione quote societarie)

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 6.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.

9. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3

10. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 49,5 milioni di euro nell'anno 2019.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 49,5 milioni di euro nell'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Relatori

Di
Adorni

70.01 /

All'articolo 79, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per il solo anno 2019, la Regione Liguria ha la facoltà di rideterminare in aumento l'aliquota dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni, in misura non eccedente i cinque centesimi al litro della misura massima consentita. All'onere derivante dal presente comma, pari a 0,61 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55.

Relatori


Di
Rodurni

79.223

All'articolo 85:

a) al comma 1, le parole "*I componenti reddituali*" sono sostituite dalle seguenti parole: "*Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti reddituali*" e dopo le parole "*prima adozione del medesimo IFRS 9,*" sono aggiunte le seguenti: "*nei confronti della clientela,*";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "*3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.*"

I Relatori

Relatori

85.1

All'articolo 87, comma 1, le parole "nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017"; ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Restano ferme le quote di ammortamento precedentemente previste, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione di cui al primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2029.*".

I Relatori



87.2

Dopo l'articolo 88, aggiungere i seguenti:

Art. 88-bis

(Cartolarizzazione crediti con finanziamento e trasferimento
rischio su società cartolarizzazione)

1. All'articolo 7, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,

1) alla lettera a) dopo le parole "emittente i titoli" sono aggiunte le seguenti "avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate".

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente "b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni.";

b) dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti:

"2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al precedente comma 1, lettera a) può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia al rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione.

2-nonies. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione.

2. Con uno o più decreti del Ministero dell'Economia da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i beni e diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), nr. 1, nonché le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresì definite le modalità e le finalità alle quali il soggetto di cui al comma 1, lettera b), cpv 2-decies effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, diritti e crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale e l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati. All'onere derivante dal presente articolo pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55.

Art. 88-ter

(Supporto alle PMI da parte delle società di cartolarizzazioni)

1. All'articolo 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

i) le parole "emittente i titoli" sono sostituite con le seguenti: "di cartolarizzazione"

ii) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, comma 2, del codice civile ed il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del codice civile si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione soltanto dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione.";

b) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

i) dopo le parole "all'articolo 3 possono" sono inserite le seguenti: ", anche nel contesto e in aggiunta delle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 ed 1-bis del presente articolo,"

ii) le parole "dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore ad euro 2 milioni".

1 Relatori
Di
Ascarei

88.037 $\frac{+}{-}$

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Articolo 89-bis
(disposizioni in materia di giochi)

1. Al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.
2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "anni dal 2013 al 2018" sono sostituite dalle parole "anni dal 2013 al 2019".
3. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "sono prorogate al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019".
4. Nell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "dopo il 31 dicembre 2018" sono sostituite con le parole "dopo il 31 dicembre 2019" e le parole "tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite con le parole "tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020".
5. Le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari a 70,8 milioni di euro per l'anno 2019, affluiscono al fondo di cui all'articolo 55.

Relatori



89.026

Alla tabella n. 1 - Stato di previsione dell'entrata, apportare la seguente variazione:

1.1.13 Altre imposte indirette – Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

	2019	2020	2021
CP	-	-	-400.000
CS	-	-	-400.000

Alla tabella n. 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare - U.d.V. 23.1:

	2019	2020	2021
CP	-	-	-400.000
CS	-	-	-400.000

Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7 – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio - U.d.V. 1.6:

	2019	2020	2021
CP	-	-	-
CS	-3.500.000	-	-

Alla tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

Missione 6 – Giustizia, Programma 2 - Giustizia civile e penale – U.d.V. 1.2:

	2019	2020	2021
CP	1.668.980	2.002.776	2.002.776
CS	1.668.980	2.002.776	2.002.776

Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza – U.d.V. 2.2:

	2019	2020	2021
CP	300.000	-	-
CS	300.000	-	-

Missione 6 – Giustizia, Programma 1 – Amministrazione penitenziaria – U.d.V. 1.1:

	2019	2020	2021
CP	-1.968.980	-2.002.776	-2.002.776
CS	-1.968.980	-2.002.776	-2.002.776

IL GOVERNO



TAB. 1.1/.

~~TAB. 1.1/.~~



69

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento compensativo si rende necessario per tener conto dei riflessi finanziari degli emendamenti apportati in sede di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, i cui effetti originari sono stati già considerati nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

D.L. Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze.											
Art.	Co.	emendamento	descrizione	t/a	Saldo netto da finanzia			Indebitamento			
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	
2	3 bis	2.4 NF	Assunzione venti unità di personale, a tempo determinato, con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza da parte dell'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale	s	c				0,50		
2	3 bis	2.4 NF	Assunzione venti unità di personale, a tempo determinato, con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza da parte dell'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale - effetti riflessi	s	v/c				0,34		
2	3 bis	2.4 NF	Riduzione fondo contributivi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 154/2008	s	b				-0,50		
7	2 ter	7.14 NF	Concessione di un contributo per favorire l'operatività personale della Zona Logistica Semipratica - Porto e Aeroporto di Genova	s	c				2,00		
7	2 quater	7.14 NF	Stipendiamento di un contributo in favore del concessionario del servizio di trasporto ferroviario del beckon di Genova Sampierdarena	s	c				0,50		
7	2 quinquies	7.14 NF	Riduzione fondo contributivi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 3 del DL 154/2008	s	b				-1,00		
15 bis		15.01 NF	Assunzione di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia	s	c	1,57	2,00	2,00	1,57	2,00	2,00
15 bis		15.01 NF	Assunzione di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia (effetti riflessi)	s	v/c				0,81	0,97	0,97
15 bis		15.01 NF	Spese per procedure concorsuali per l'assunzione di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia	s	c	0,30			0,30		
15 bis		15.01 NF	Riduzione fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario di cui all'articolo 1, comma 475 L. 205/2017	s	c	-1,97	-2,00	-2,00	-1,97	-1,00	-2,00
33	1	emendamento conversione	Sospensione del pagamento canone IVA fino al 31/12/2021	o	t				-0,400		-0,400
45	1 lettera f)	emendamento conversione	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004	s	c				-0,400		-0,400
			TOTALE ENTRATE	a		0,0	0,0	-0,4	1,1	1,0	0,6
			TOTALE SPESE	f		0,0	0,0	-0,4	0,6	0,0	-0,4
			BALDO			0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	1,0

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO [] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

TAB. 1.11. 26 NOV. 2018

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

Missione 3 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 6 – Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, U.d.V. 2.4:

	2019	2020	2021
CP	-180.000.000	-	-
CS	-180.000.000	-	-

Conseguentemente allo stato di previsione dell'entrata, apportare la seguente variazione:

Entrate – tributarie - Entrate ricorrenti - Imposta sul reddito delle società - U.d.V. 1.1.2:

	2019	2020	2021
CP	-180.000.000	-	-
CS	-180.000.000	-	-

IL GOVERNO



TAB. 2.6%

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa si rende necessaria al fine della corretta imputazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 83 dell'AC 1334 concernente "Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA)", i quali, nel complesso, rimangono invariati. La Relazione tecnica al disegno di legge iniziale riportava, infatti, gli effetti complessivi derivanti dalla citata disposizione in termini di maggiori entrate, senza fornire indicazioni in relazione ai tributi interessati.

Una valutazione più approfondita della norma ha consentito la rideterminazione della composizione dei predetti effetti sul saldo netto da finanziare.

Infatti, con l'individuazione dei tributi interessati dalla disposizione (IRES e IRAP, nei termini sotto rappresentati), è necessario apportare le conseguenti variazioni sul saldo netto da finanziare, compensative tra entrate e spese, con il contestuale aggiornamento del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della disposizione (allegato 3).

Trattandosi di variazioni compensative sui saldi di finanza pubblica, l'emendamento non comporta oneri.

L'effetto in termini di entrate è il seguente:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IREs	+770	0	0	0	0	0	0	0	-770	0
IRAP	+180	0	0	0	0	0	0	0	-180	0
Totale	+950	0	-950	0						

in milioni di euro

In particolare, sul saldo netto da finanziare, la maggiore IRAP non può essere registrata come maggiore entrata per lo Stato, bensì come minore trasferimento alle Regioni in termini di compartecipazione all'IVA, considerato che l'IRAP è un tributo regionale e la compartecipazione viene quantificata quale differenza tra il livello di finanziamento del SSN e l'IRAP e l'addizionale regionale IRPEF.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

TAB. 2.61.

72

A.C. 1334

All'elenco n. 1: "Elenco dei capitoli/piani gestionali per i quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)", allegato al disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", nello stato di previsione del Ministero della difesa, nell'ambito della U.d.V. 1.5, sostituire la voce 1213 con la seguente:

1213/1

IL GOVERNO



TAB. 2.71.



73

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento è proposto al fine di indicare correttamente, con riferimento allo stanziamento del capitolo 1213 relativo a "Oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare", il piano gestionale n. 1 "Contributi sociali a carico del datore di lavoro sulle competenze fisse", unico integrabile ai sensi della vigente normativa con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



26 NOV. 2018

TAB. 2.71.



74